



Istituto Nazionale Per Lo Studio e La Cura dei Tumori  
IRCCS - Fondazione "G. Pascale"  
Via Mariano Semmola 80131 NAPOLI

## FAQ 1

**PRECISAZIONI IN ORDINE AI QUESITI PERVENUTI IN DATA 07.12.2016, INERENTI L'AVVISO PUBBLICO PER LA RICERCA DI OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA (EX ART.63 CO.2 LETT.C) D.LGS. N.50/2016) PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA E GUARDIANIA/RECEPTION TRAMITE "CONTRATTO PONTE" ANNUALE NELLE MORE DI ATTIVAZIONE DI ANALOGA CONVENZIONE CENTRALIZZATA REGIONALE O CONVENZIONE CONSIP, AI SENSI DEL DPCM 24.12.15 E DELL'ART.1 COMMI 548-550 DELLA LEGGE 208/2015.**

\*\*\*\*\*

### Domande:

1. Si chiede di confermare che le attività previste di Guardia/Reception possano essere svolte anche da soggetti professionali NON qualificati come Guardie Particolari Giurate;
2. Si chiede di confermare quindi che sia possibile manifestare interesse alla gara in Costituendo RTI verticale con la Capogruppo designata che svolgerà i servizi di vigilanza armata e che , in questo caso quindi, le quote di partecipazione alla RTI potranno essere così espresse: impresa X 100% Vigilanza armata – impresa Y 100% guardiania/reception (non avendo dettaglio dei servizi richiesti);
3. Si chiede di confermare che per le attività di Guardia/Reception non sia previsto un fatturato specifico minimo negli ultimi tre esercizi;
4. Si chiede di confermare che in riferimento al possesso dei requisiti di cui all'art. 80 D.Lgs. n. 50/2016 riferito a tutti i soggetti con legale rappresentanza possa rendere per se e per tutti i soggetti interessati tale dichiarazione assumendosene la responsabilità;
5. Si chiede di confermare che nel caso in cui si disponga di una sola referenza bancaria (avendo un unico istituto di credito in appoggio) sia possibile sostituire la seconda referenza con i bilanci aziendali a comprova della solidità finanziaria della società, coma previsto dall'art. 86, commi 4 e 5 del D.Lgs. n. 50/2016;
6. Inerente il punto 4 dell'avviso pubblico, viene esplicitata la necessità della licenza Prefettizia, pertanto, in caso di RTI verticale è possibile che la capogruppo mandataria posseda la licenza di cui sopra e la mandante, la quale svolgerà semplicemente i servizi di guardiania e reception, non ha bisogno della licenza ma semplicemente della iscrizione alla CCIAA, orbene a fronte di quanto sopra descritto vorremmo conferma per la partecipazione in RTI;

### RISPOSTE:

1. In proposito soccorrono le *"Linee Guida per l'affidamento del servizio di vigilanza privata"* approvate dall'A.NA.C. nella seduta del 22.07.2015:



**Istituto Nazionale Per Lo Studio e La Cura dei Tumori**  
**IRCCS - Fondazione "G. Pascale"**  
**Via Mariano Semmola 80131 NAPOLI**

*"La vigilanza privata si caratterizza per l'esercizio di poteri di intervento diretto per la difesa dell'immobile, mentre l'attività di portierato o di guardiania non implica un obbligo di difesa attiva degli immobili, ma una normale tutela della proprietà privata e della funzionalità di aziende o complessi operativi (es. registrazione dei visitatori, controllo ed ispezione degli accessi; regolazione dell'afflusso delle vetture ai parcheggi; monitoraggio dell'impianto di allarme antintrusione e nell'obbligo, in caso di allarme, di darne immediata notizia al servizio tecnico ed ai soggetti individuati dal proprietario dell'immobile o dall'amministrazione per i necessari interventi; etc.). **Ne consegue che solo la prima è soggetta ad autorizzazione ex art. 134 Tulps**";*

2. La risposta è affermativa e tiene conto, peraltro, di quanto precisato nella risposta di cui al punto 1.
3. Si precisa che per le attività di Guardiania/Reception non è previsto un fatturato specifico minimo negli ultimi tre esercizi, fermo restando che va autocertificato, come previsto per legge, il possesso dei requisiti relativi alla capacità economico finanziaria e tecnico organizzativa;
4. Ai sensi dell'art. 47, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000, *"La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza"*. La dichiarazione deve essere riferita, pertanto, a tutti i soggetti indicati ai commi 2 e 3 dell'art. 80 del D.Lgs 50/2016. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000 nei confronti del legale rappresentante che renda dichiarazioni false in ordine al possesso dei requisiti in esame.
5. Nel caso in cui si disponga di una sola referenza bancaria (avendo un unico istituto di credito in appoggio) è possibile sostituire la seconda referenza con i bilanci aziendali a comprova della solidità finanziaria della società, come previsto dall'art. 86, commi 4 e 5 del D.Lgs. n. 50/2016;
6. Si veda in proposito la risposta di cui al punto 1.